



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Il presente regolamento :

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n.
2. E' entrato in vigore il _____

INDICE:

- Art. 1 : Natura del Servizio
- Art. 2: Fonti Normative
- Art. 3: Commissione Consultiva
- Art. 4: Competenza e Vigilanza sul Territorio
- Art. 5: Tipo e caratteristiche dei veicoli
- Art.6: Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art.7: Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare dell'Autorizzazione
- Art. 8: Atti vietati agli utenti del servizio
- Art.9: Tariffe e condizioni di trasporto
- Art.10: Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente
- Art. 11 : Modalità per il rilascio dell'autorizzazione e bando di concorso
- Art. 12: Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione
- Art.13: Decisioni dell'accoglimento della domanda
- Art. 14: Documenti da presentare
- Art.15: Inizio del servizio
- Art. 16: Validità dell'autorizzazione
- Art.17: Trasferimento dell'autorizzazione
- Art.18: Trasferimento dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario
- Art.19: Esercizio dell'autorizzazione
- Art.20: Responsabilità del titolare dell'autorizzazione
- Art. 21: Sostituzione degli autoveicoli
- Art. 22: Visite e verifiche
- Art. 23: Comportamento in servizio
- Art.24: Manutenzione dei veicoli
- Art.25: Decadenza dell'autorizzazione
- Art.26:Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art.27: Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art.28:Entrata in vigore del regolamento
- Art.29: Modifiche al presente regolamento
- Art.30:Sanzioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

Premessa: Il Comune di Chieve, in base alle normative riguardanti il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, istituisce il servizio di autonoleggio con conducente, complementare e integrativo al sistema di trasporto pubblico in essere, allo scopo di rendere più agevole lo spostamento, individuale o collettivo, dei propri Cittadini.

ART. 1 NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di autonoleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - obbligo di disponibilità di una rimessa, presso la quale il veicolo staziona a disposizione dell'utenza, nell'ambito dell'area Comunale;
 - divieto di procurarsi utenze al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.
3. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e specifica elencata indicativamente qui di seguito, fatte salve successive integrazioni.

Legge 15.01.1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, modificato dal D.L.vo 10.09.1993, n. 360 (codice della strada artt. 85 e 86);

Decreto Ministero dei trasporti 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 modificato dal D.P.R. 26.04.1993, n. 147 (regolamento di attuazione del codice della strada art. 244);

Legge Regionale 15.04.1995, n. 20 (norme per il trasporto mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);

Art. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;

Regolamento CEE n. 543 del 25.03.1969 e n. 1463 del 20.07.1970;

Art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

ART. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione, così come previsto dall'art. 4, 4 comma, della Legge 15.01.1992, n. 21 nella seguente composizione:

1. dal Segretario Comunale o suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante o altro membro del settore di Polizia Municipale;
3. n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. n.1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
5. n. 1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei Cittadini portatori di handicap.

La Commissione delibera in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare per mancanza di numero legale, l'Amministrazione procederà a prescindere dal parere della Commissione.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

ART. 4 COMPETENZA E VIGILANZA SUL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la vigilanza sui servizi di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dagli organi di Polizia Municipale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al

servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, con le modalità di cui all'art. 13 della Legge 689/81.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

ART. 5

TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Possono essere adibiti al servizio di autonoleggio con conducente i seguenti tipi di veicoli:

AUTOVETTURE

- Di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
- Che dispongono di quattro portiere e di un vano porta bagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata;
- Omologate per un massimo di nove passeggeri compreso il conducente.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di autonoleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

E' fatto obbligo di sottoporre gli autoveicoli adibiti al servizio da noleggio, al controllo dei gas di scarico previsto dalla L.R. 36/1991 con le modalità ivi prescritte.

ART. 6

CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni veicolo in servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto dal contrassegno indicato nel precedente art. 5.

Su ogni veicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre che ai documenti di circolazione previsti dalle vigenti norme, l'autorizzazione comunale e copia del presente regolamento.

ART. 7

UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE E SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorimesse devono essere ubicate sul territorio Comunale. Il luogo prescelto deve essere comunicato al Comune e ogni variazione dovrà essere segnalata al medesimo entro trenta giorni.

Per autorimessa si intende il locale ove staziona la vettura a disposizione dell'utenza.

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune il proprio domicilio e di segnalare, entro trenta giorni, ogni eventuale variazione.

ART.8

ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio:

1. di fare uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
2. insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
5. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6. caricare bagagli nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente.

Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di vigilanza, nella misura prevista dal c.d.s.

ART. 9

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

A richiesta del cliente il vettore è tenuto ad esibire copia del Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera ben visibile, ed a bordo dell'autoveicolo.

ART. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

Il contingente degli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è pari ad una (1) unità, come stabilito dal Decreto n. 61 della Provincia di Cremona del 21.04.2004, ai sensi della L.R. 20/1995.

Per esigenze di ordine generale e di pubblico interesse, e per gravi violazioni regolamentari, l'autorizzazione potrà essere temporaneamente sospesa senza che ciò comporti indennizzo da parte del Comune.

ART. 11
MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E BANDO DI
CONCORSO.

Per esercitare il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è necessaria l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio, sentita la commissione di cui all'art. 3, secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Nell'autorizzazione, oltre il numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

ART. 12
REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve presentare regolare domanda al Comune.

Nella domanda, dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana;
2. Certificato di abilitazione professionale (KB);
3. Iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
4. Titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
5. Non essere interdetto nell'assunzione dei pubblici uffici;

Quando trattasi di persone giuridica i requisiti della Cittadinanza ed interdizione sono riferiti all'Amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1. Impegno ad attrezzare idoneo locale nell'ambito del territorio comunale da adibire a rimessa;
2. Di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per il servizio, mediante autocertificazione.

ART. 13
DECISIONI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ogni definitiva decisione in merito all'accoglimento della domanda, sul parere formulato in via meramente consultiva dalla commissione, è rimessa al Responsabile del Servizio.

L'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile del Servizio.

ART. 14
DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12. L'assegnatario deve altresì fornire prova entro il predetto termine di sessanta giorni di avere attrezzato idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì, i seguenti documenti:

1. licenza prevista dall'art.86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
2. stato di famiglia e certificato di residenza a nome del richiedente, di tutti i soci nel caso di società di persone, dell'accomandatario o dell'amministratore delegato in caso di società in accomandita o di capitali;
3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/85;
4. certificato generale del casellario giudiziale;
5. codice fiscale;

Qualora trattasi di società è richiesta la copia autenticata dell'atto costitutivo, nonché l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

ART. 15
INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di ritirare il titolo e di iniziare il servizio di autonoleggio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del servizio, per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

1. alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing.
2. alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. alla disponibilità di una rimessa ubicata sul territorio comunale presso la quale i veicoli sostano a disposizione dell'utenza.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati del servizio di autonoleggio dovranno essere sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno e comunque quando si rende necessario, a verifica da parte del personale della Polizia Municipale, anche ai fini dell'accertamento delle condizioni tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune.

L'Agente di Polizia Municipale, dopo le verifiche sopradette, redige e trasmette al Responsabile del servizio il relativo verbale.

Sono comunque fatti salvi gli accertamenti della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo 30.04.192, n. 285.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

ART. 16

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione Comunale di esercizio ha validità illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari, l'autorizzazione deve essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione annuale deve essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dall'autorizzazione.

La domanda di vidimazione annuale dovrà contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 14 del presente regolamento.

All'atto della presentazione della suddetta domanda di vidimazione il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

ART. 17

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del servizio, su richiesta del titolare, sentita la Commissione di cui all'art. 3, nei seguenti casi:

1. al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
2. cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
3. fusione o incorporazione di società;
4. in caso di invalidità permanente del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
5. in caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

A parità di condizioni nei trasferimenti di licenze, dovrà essere data la precedenza al subentrante che assicuri la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti del titolare.

ART. 18

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del Codice Civile, il trasferimento dell'autorizzazione è accordato dal Responsabile del Servizio a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso ed anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato né

faccia domanda entro novanta giorni dal decesso del titolare e dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il trasferimento potrà, inoltre, essere autorizzato dal Responsabile del Servizio entro il termine massimo di due anni, a favore di altra persona designata dagli eredi, semprechè la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore o persona da questi incaricata, subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

ART. 19 ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Al titolare dell'autorizzazione che non conduca personalmente il proprio veicolo è, tuttavia, consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano requisiti di cui all'art.12 del presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di veicoli in servizio di noleggio da rimessa.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari, semprechè iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge n. 21 /92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione cui fa carico ogni responsabilità, fermo restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

ART. 21 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del servizio.

ART. 22 VISITE E VERIFICHE

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi dell'art.15 a verifica e vigilanza da parte del personale addetto al settore di Polizia Municipale.

Ove l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda nel termine che verrà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione comunale.

ART. 23 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. indossare in servizio abiti decorosi;
2. conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
3. segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
4. presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 22 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
5. rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'articolo 9 ;
6. curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
7. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei Cittadini o per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade;
8. prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari per la loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;
9. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti di autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1. esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite a offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
2. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
3. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultanti dalla carta di circolazione;
4. portare animali propri nell'autoveicolo;
5. deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

6. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
7. fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salvo esplicita richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
8. sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi;
9. di consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti.

ART. 24 MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna, che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità, di qualsiasi natura, all'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

1. per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga concessa dal Responsabile del Servizio);
2. per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
3. per fallimento del titolare;
4. quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle disposizioni antimafia;
5. quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore ai dodici mesi;
6. quando nel periodo di un anno sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
7. per l'avvenuta applicazione nell'arco di un quinquennio, di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione dell'autorizzazione stessa.

ART. 26 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata:

1. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
2. se l'attività viene esercitata durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio;
3. quando l'autoveicolo, nonostante i richiami e le diffide, non venga mantenuto nelle condizioni indicate nell'art. 22;

4. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe e per abusiva regolazione del contachilometri;
5. quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o evadono le leggi tributarie e non osservano quelle sanitarie;
6. quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro della patente;
7. quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni, quando il titolare, per due volte nell'arco di un anno, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

I suddetti provvedimenti si adottano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze del titolare, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di quest'ultimo.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione viene adottato nei casi dei precedenti articoli sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il responsabile del servizio, in caso di necessità ha la facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a quindici giorni.

ART. 27

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio.

ART. 29

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

ART. 30 SANZIONI

Salvo le sanzioni previste da altre norme di legge e senza il pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione, le infrazioni al presente regolamento saranno sanzionate ai sensi dell'art. 106 seguenti del T.U.L.C.P. del 03.03.1934 n. 383, con un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,45.

Per l'accertamento, la contestazione e l'oblazione si osservano i disposti di cui alla Legge 689/91.